



# COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo  
P.zza della Rocca, 4 tel 0761/870043 Fax 0761/871206

Ord. 38

Prot. 3451

**OGGETTO: TAGLIO DI PIANTE, ARBUSTI E FRONDE, PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI ANTISTANTI LE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI E CONSORTILI DI USO PUBBLICO – ANNO 2022**

## ***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO assunti i poteri del Sindaco***

**Premesso** che nel territorio comunale esistono fondi privati confinanti con le strade provinciali, comunali, vicinali e consortili di uso pubblico per i quali i proprietari, possessori o tenutari/conduttori tralasciano idonei e costanti interventi di manutenzione e di pulizia, con la conseguente crescita incontrollata del verde (alberature incluse) che si protende sul suolo pubblico e oltre il ciglio stradale;

### **Considerato che:**

- l'incuria sopra detta, oltre a sminuire il decoro urbano provocando un danno all'immagine del territorio, facilita la diffusione di vegetazione infestante, rovi e sterpaglie, può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica e può costituire ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;
- la predetta situazione costituisce un grave pregiudizio per la sicurezza, l'igiene, il benessere delle persone e comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
- la presenza di alberature radicate in aree incolte o boschive lungo il ciglio delle strade, con pendenza del tronco e proiezione della chioma, di siepi e rami protesi oltre il confine stradale può pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale stessa causando l'occultamento della segnaletica stradale e il restringimento della carreggiata;
- che tali fattispecie possono, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, creare pregiudizio alla sicurezza a seguito del distacco di rami o caduta di alberature sulla sede stradale e sulle pertinenze della stessa,

**Considerato** che occorre operare a salvaguardia e tutela delle strade provinciali, comunali, vicinali e consortili di uso pubblico, attraverso lavori di manutenzioni e pulizia, sia per garantire il libero transito agli utenti e che per evitare che l'incuria provochi con il tempo il danneggiamento del fondo stradale;

**Ritenuto** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla pubblica e privata incolumità, alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine del territorio;

**Ritenuto** necessario sensibilizzare i proprietari di fondi privati posti a confine delle strade provinciali, comunali, vicinali e consortili di uso pubblico a porre in essere gli interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi onde evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;

**Vista** la nota prot. 3209 del 15/02/2022 dell'Astral spa, nella quale sono state evidenziate situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché per la limitazione alla circolazione e alla fruizione della sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale, nei tratti delle strade provinciali e regionali SP 8 Verentana e SR 312 Castrense il cui tracciato interessa il territorio comunale di Capodimonte;

**Visto** il dettame del vigente Codice della Strada, D.Lgs. nr. 285/92 e suo Regolamento di Attuazione con ss.mm.ii.;

**Visto** il D. Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 241/1990;

**Visto** il Codice Civile;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Polizia Rurale;

**Vista** la Legge 689/81;

### ***ORDINA***

**A tutti i proprietari, possessori e/o tenutari/conduuttori di:**

- 1) fondi privati aventi il confine posto sul fronte delle strade rurali comunali, vicinali, consortili di uso pubblico esistenti in agro del territorio comunale**
- 2) fondi privati confinanti con la SP 8 Verentana e con la SR 312 Castrense, nei tratti ricadenti all'interno del territorio comunale di Capodimonte**

### **DI PROVVEDERE NELL'IMMEDIATEZZA E COSTANTEMENTE DURANTE L'INTERO ARCO DELL'ANNO**

Ad effettuare i seguenti interventi:

- Mantenere la pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e la sicurezza stradale;
- Provvedere ad estirpare cespugli e sterpaglie, nonché alla potatura delle siepi vive che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni o danneggiamenti delle strade stesse;
- Tagliare la vegetazione, i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono sulle fasce di rispetto e oltre il confine stradale e che nascondono o limitano la visibilità,

restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle stesse, nonché provvedere a rimuovere i rifiuti e quanto altro possa essere veicolo di incendi;

- Rimuovere, nel più breve tempo possibile, arbusti, alberi, ramaglie, con apparenti seccumi e marcescenza o caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità o per qualsiasi altra causa;
- Conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade eseguendo operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti;
- Divieto di deposito sui terreni confinanti con le predette strade di materiali di qualsiasi natura che possano immettere sostanze nocive tali da diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo in prossimità della strada pubblica;

È fatto inoltre obbligo di:

- Provvedere agli interventi sopracitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche in premessa;
- Adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle arre a verde non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione veicolare e/o pedonale;
- Provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade;

**I predetti interventi dovranno essere effettuati costantemente e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo tale da evitare il verificarsi di incidenti dovuti all'incuria del fronte stradale e il danneggiamento delle strade rurali ed a al fine di preservare la sicurezza e l'incolumità pubblica.**

### ***AVVERTE***

**Che per l'inosservanza alla presente ordinanza, ovvero in caso di irregolare o imperfetta esecuzione dei lavori e del ripristino, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da altre disposizioni speciali e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali previste dall'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00, nonché la sanzione ai sensi dell'art. 29 comma 3 del vigente Codice della Strada (piantagioni e siepi) da € 173.00 ad € 694.00.**

**Che oltre al pagamento della sanzione prevista, il mancato rispetto delle suddette prescrizioni e/o comunque in ogni caso di inerzia il Comune, valutata la reale pericolosità della situazione, in forza dei poteri di cui è dotato, darà avvio alla procedura di esecuzione d'ufficio di dette opere con oneri e spese a totale carico dei soggetti inadempienti ed espresso esonero per lo stesso Ente da ogni responsabilità derivante da eventuali danni arrecati a terzi.**

Si ricorda che in base all'art. 5 della Legge 689/1981 nel caso in cui più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Che gli agenti della forza pubblica, il Servizio di Polizia Locale e il Settore Tecnico Ufficio 2° provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, comunicazione o piena conoscenza (artt. 29 e 41 del D. lgs. 104/2010), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data della notificazione, della comunicazione o della piena conoscenza (D.P.R. 1199/1971).

### ***DISPONE***

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Capodimonte e trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

Servizio di Polizia Locale – sede;  
Ufficio Tecnico 2° – sede;  
Comando Stazione Carabinieri - Capodimonte;  
Comando Stazione Carabinieri Forestale – Montefiascone;  
Astral SpA – Roma.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Fabio Malerba**